

[In J. MIÑAMBRES (a cura di), *Diritto canonico e servizio della carità*, Milano 2008, p. 243-264].

Organizzazione gerarchica della Chiesa e servizio della carità

Jesús Miñambres

1. Premessa. — 2. Il servizio della carità come criterio organizzativo. — 3. Le opere di carità come finalità della Chiesa. — 4. Le opere di carità come modo per attuare i diversi munera Christi. — 5. Il richiamo alla carità nella determinazione delle funzioni dei diversi ordines. — 6. Organismi per il servizio della carità ai diversi livelli dell'organizzazione ecclesiastica. a. Manifestazioni organiche del servizio della carità nell'organizzazione centrale della Chiesa. b. Manifestazioni organiche del servizio della carità nel livello particolare. c. Organizzazione sopradiocesana (province, regioni, conferenze episcopali — 7. Considerazione conclusiva.

1. Premessa

Benedetto XVI presenta la struttura dell'enciclica *Deus caritas est*¹ spiegando che «la seconda parte avrà un carattere più concreto, poiché tratterà dell'esercizio ecclesiale del comandamento dell'amore per il prossimo» (DCE, 1). Uno degli aspetti di carattere più concreto che il Pontefice affronta nella seconda parte è quello che adesso dobbiamo trattare, e cioè la rilevanza del servizio della carità nell'organizzazione ecclesiastica, senza perdere di vista il necessario riferimento alla prima parte, «più speculativa», del documento.

Già dalle prime frasi della seconda parte, l'enciclica sottolinea la necessità di organizzazione come premessa per l'esercizio della carità, o meglio, per il servizio della carità: «L'amore ha bisogno anche di organizzazione — scrive il Papa — quale presupposto per un servizio comunitario ordinato» (DCE, 20). La nozione di «organizzazione» è qui adoperata soprattutto nei suoi connotati di “ordine”, anche se

¹ AAS 98 (2006) 217-252 (in seguito DCE).

la scienza dell'organizzazione, sia dal punto di vista giuridico che economico o politico, attribuisce al termine altri connotati. Noi sottolineeremo qui i suoi risvolti giuridici.

Per i nostri fini, occorre ricordare che molte volte è stato segnalato come compito dell'attività organizzatrice quello di attribuire ordinatamente le differenti mansioni ai diversi soggetti integranti una struttura sulla base della distribuzione delle funzioni. Scriveva, ad esempio, Hervada: «L'idea di organizzazione trascende quella di semplice regolazione di attività, al fine di evitare ingiustizie o disordini; quando si parla di organizzazione ci si riferisce al *principio di distribuzione delle funzioni* (e, in generale, al principio di divisione del lavoro) tra diverse persone o organi con riferimento ad attività imputabili ad un tutto unitario»². Nel nostro caso, il soggetto d'imputazione è la Chiesa. Al suo interno, il servizio della carità funge talvolta da principio per la distribuzione delle funzioni, talaltra da finalità dell'attività da svolgere da parte degli organi che agiscono in nome della Chiesa.

In questo senso, come spiega Arrieta, «l'organizzazione ecclesiastica appare quale risultato globale ultimo dell'ordinato insieme di fattori soggettivi, di elementi materiali, ed elementi formali messi al servizio della funzione pastorale nella Chiesa»³. Fra questi fattori, l'enciclica viene a ricordare come «la Chiesa non può trascurare il servizio della carità così come non può tralasciare i Sacramenti e la Parola» (DCE, 22).

Un'ulteriore precisazione dell'ambito del nostro discorso viene dal dato costituzionale dell'ordinazione gerarchica della Chiesa. La ricerca riguarda l'organizzazione gerarchica della Chiesa e non tante altre manifestazioni del servizio della carità che si hanno nella vita dei fedeli, sia da singoli che in gruppi di diverso tipo. Il richiamo principale è qui alla struttura sacramentale della Chiesa, vale a dire ai diversi gradi ("gerarchizzati") di partecipazione al sacerdozio di Cristo nel sacramento dell'ordine e a quell'altro modo di partecipazione allo stesso sacerdozio che si dà in tutti i fedeli cristiani in forza della grazia battesimale. Ci si limiterà, quindi, a mostrare come il servizio della carità vada configurando l'organizzazione gerarchica della Chiesa in tutti i suoi livelli, originando centri di imputazione di situazioni giuridiche diverse attorno ai quali si hanno molteplici esigenze di giustizia.

2. Il servizio della carità come criterio organizzativo

² J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, p. 174.

³ J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, p. 18.

Come abbiamo appena ricordato, la struttura fondamentale della Chiesa viene data dall'operatività dei sacramenti, cioè si costruisce sul rapporto fra il sacerdozio ordinato e il sacerdozio comune dei fedeli, fra i sacramenti del battesimo e dell'ordine sacro, e all'interno dei gradi in cui quest'ultimo è conferito: l'episcopato, che inserisce nella collegialità episcopale e attribuisce l'abilitazione sacramentale necessaria agli uffici di presidenza delle comunità particolari; il presbiterato, che configura il presbiterio delle Chiese particolari in collaborazione con il Vescovo; il diaconato, specificamente istituito per il servizio della carità. Questa relazionalità sacramentale, tipicamente ed esclusivamente ecclesiale, fornisce gli elementi basilari della stessa struttura costituzionale della Chiesa, della sua organizzazione giuridica fondamentale, e già in essa manifesta la carità. Una carità qualificabile da "pastorale" in quanto riflette la figura evangelica del buon pastore (cfr. Gv 10,11 ss.), ed è stata stabilita da Cristo stesso in termini bucolici: « pasci le mie pecorelle » (Gv 21,16. 17). In fondo, tutta l'organizzazione della funzione pastorale nella Chiesa poggia sulla ministerialità, e cioè sulla carità che serve (*ministrat*) o servizio della carità⁴.

Conseguenza di questo approccio costituzionale è il dato organizzativo, palese nell'ordinamento canonico, che vede la carità esprimersi in tutti i livelli istituzionali in vere e proprie figure giuridiche. Ogni organo ed ogni ente che esprima la ministerialità insita nella relazionalità sacramentale appena descritta farà quindi riferimento, più o meno esplicito, al servizio della carità: dal collegio episcopale e l'ufficio del Romano Pontefice, alle espressioni organiche del concilio ecumenico o la curia romana o anche i legati pontifici; dalle conferenze episcopali alle regioni e le province ecclesiastiche, alle Chiese particolari, o più in generale alle cosiddette circoscrizioni maggiori, alle parrocchie, ecc.

3. Le opere di carità come finalità della Chiesa

Ma il richiamo alla carità non soltanto struttura, per così dire *ab origine*, la costituzione della Chiesa sulla base dei sacramenti del battesimo e dell'ordine. La carità è anche lo scopo dell'organizzazione stessa e di ciascuno dei suoi componenti. Infatti, se si scorre la legislazione canonica attuale sull'attribuzione di funzioni nella

⁴ Interessante, in questo senso, la lettura di due saggi del prof. Berlingò: S. BERLINGÒ, *Dalla 'giustizia della carità' alla 'carità della giustizia': rapporto tra giustizia, carità e diritto nella evoluzione della scienza giuridica laica e della canonistica contemporanea*, in AA.VV., "Lex et iustitia" nell'*utrumque ius: radici antiche e prospettive attuali*, cur. A. CIANI, G. DIURNI, Libreria editrice vaticana 1989, p. 335-371 e S. BERLINGÒ, *Dal "mistero" al "ministero": l'ufficio ecclesiastico*, in «Ius Ecclesiae» 5 (1993) 91-120.

Chiesa, sulla erezione di strutture pastorali e sulla determinazione degli ambiti di attività dei diversi enti, si scopre un continuo richiamo al servizio della carità. Il Codice di diritto canonico per la Chiesa latina, ad esempio, richiama le opere di carità più volte, soprattutto in relazione all'erezione di nuovi soggetti,⁵ allo statuto costituzionale fondamentale dei fedeli⁶ e alla gestione dei beni temporali.⁷

Questa considerazione del servizio della carità come fine istituzionale della Chiesa in tutti gli ambiti (erezione di soggetti, statuto dei fedeli, gestione dei beni...) manifesta la sua presenza nella comunione ecclesiastica come criterio organizzativo, forse il più proprio dell'organizzazione ecclesiastica, se si facesse il paragone con i criteri adoperati da altre società.

4. Le opere di carità come modo per attuare i "munera Christi"

La considerazione teleologica del servizio della carità ispira, quindi, la legislazione ecclesiastica, servendole da criterio organizzativo. Ma la sua funzionalità non finisce qui. Sono anche abbondanti i richiami legali alla carità nei diversi ambiti di attuazione della missione della Chiesa. Per fare soltanto alcuni esempi, l'ultimo canone preliminare del Libro IV del Codice sulla funzione di santificare della Chiesa, ricorda che essa adempie la funzione di santificare non soltanto con l'azione liturgica di cui si è parlato nei canoni precedenti, ma anche con le opere di carità (can. 839 § 1)⁸. Anche l'opera missionaria della Chiesa è compiuta attraverso le opere di carità e il legislatore prevede che in quest'opera siano assunti catechisti che, sotto la guida del missionario, si dedichino a organizzare le opere di carità (can. 785 § 1)⁹. Perfino nel compimento

⁵ Il can. 114 § 2 ricorda che i fini delle persone giuridiche canoniche sono anche quelli attinenti ad opere di carità sia spirituale sia temporale: «Come fini, di cui al §1, s'intendono quelli attinenti ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale».

⁶ Il can. 222 § 1 stabilisce l'obbligo fondamentale di tutti i fedeli di sovvenire alle necessità della Chiesa affinché essa possa disporre di quanto necessario, tra le altre cose, anche per le opere di carità: «I fedeli sono tenuti all'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri».

⁷ La Chiesa giustifica l'acquisto e l'uso dei beni temporali per la loro destinazione al raggiungimento dei propri fini, tra i quali esercitare opere di carità, specialmente a servizio dei poveri (can. 1254 § 2: «I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri»).

⁸ Can. 839 §1: «La Chiesa adempie la funzione di santificare anche con altri mezzi, sia con la preghiera, mediante la quale si supplica Dio affinché i fedeli siano santificati nella verità, sia con le opere di penitenza e di carità, le quali aiutano grandemente a radicare e corroborare il Regno di Cristo nelle anime e contribuiscono alla salvezza del mondo».

⁹ Can. 785 §1: «Nello svolgimento dell'opera missionaria siano assunti i catechisti, cioè fedeli laici debitamente istruiti e eminenti per vita cristiana, perché, sotto la guida del missionario, si dedichino a proporre la dottrina evangelica e a organizzare gli esercizi liturgici e le opere di carità».

dell'azione di governo, il legislatore indica più volte la carità come doveroso atteggiamento nell'azione amministrativa e lo prende come criterio organizzativo dell'attribuzione di funzioni e della configurazione degli uffici chiamati ad esercitare il *munus regendi Ecclesiae* (lo richiama come proprio del compito di esemplarità del Vescovo diocesano nel can. 387¹⁰; come necessario atteggiamento del Vescovo nei confronti dei fratelli separati, al can. 383¹¹; come condizione per lo svolgimento dell'ufficio del parroco nei confronti dei propri fedeli, al can. 529¹², ecc.). Su questo aspetto ci soffermeremo adesso in modo più dettagliato.

5. Il richiamo alla carità nella determinazione delle funzioni dei diversi "ordines"

Come già ricordato, la struttura costituzionale della Chiesa poggia sull'operatività propria dei sacramenti e in modo particolare sul battesimo e sull'ordine, nei suoi diversi gradi. Nell'organizzazione gerarchica il richiamo a tale struttura fondamentale viene poi esplicitato in uffici diversi, ma tutti fanno riferimento all'abilitazione sacramentale necessaria in ciascun caso. Non si possono cioè attribuire funzioni ad un ufficio senza tenere presente l'abilitazione sacramentale richiesta a chi dovrà compierlo. Occorre cioè definire bene sia le attribuzioni di ciascun ufficio, sia le condizioni di capacità necessarie per svolgerlo. Altrimenti si vengono a creare delle difficoltà ermeneutiche ed applicative, come è successo con la configurazione dell'ufficio di giudice come compito fondamentalmente laicale ma che esercita vera potestà di giurisdizione, esercizio che sembrerebbe riservato dalla legge agli ordinati (can. 129 § 1)¹³. In questa delicata opera dell'attribuzione delle funzioni ai diversi

10 Can. 387: «Il Vescovo diocesano, consapevole di essere tenuto ad offrire un esempio di santità nella carità, nell'umiltà e nella semplicità di vita...».

11 Can. 383 §3: «Abbia un atteggiamento di umanità e di carità nei confronti dei fratelli che non sono nella piena comunione con la Chiesa cattolica, favorendo anche l'ecumenismo, come viene inteso dalla Chiesa».

12 Can. 529 §1: «Per poter adempiere diligentemente l'ufficio di pastore, il parroco cerchi di conoscere i fedeli affidati alle sue cure; perciò visiti le famiglie, partecipando alle sollecitudini dei fedeli, soprattutto alle loro angosce e ai loro lutti, confortandoli nel Signore e, se hanno mancato in qualche cosa, correggendoli con prudenza; assista con traboccante carità gli ammalati, soprattutto quelli vicini alla morte, nutrendoli con sollecitudine dei sacramenti e raccomandandone l'anima a Dio; con speciale diligenza sia vicino ai poveri e agli ammalati, agli afflitti, a coloro che sono soli, agli esuli e a tutti coloro che attraversano particolari difficoltà; si impegni anche perché gli sposi e i genitori siano sostenuti nell'adempimento dei loro doveri e favorisca l'incremento della vita cristiana nella famiglia».

13 Can. 129: «§1. Sono abili alla potestà di governo, che propriamente è nella Chiesa per istituzione divina e viene denominata anche potestà di giurisdizione, coloro che sono insigniti dell'ordine sacro, a norma delle disposizioni del diritto. §2. Nell'esercizio della medesima potestà, i fedeli laici possono cooperare a norma del diritto». Ci sembra particolarmente illuminante su questo punto la riflessione che offre Hervada quando interpreta la "cooperazione nell'esercizio della potestà" nel senso che «no son propios de los laicos los oficios de capitalidad plena y originaria (como es la capitalidad de las Iglesias particulares), ni aquellos que tienen plena cura de almas. (...) los laicos (...)

ordines è anche presente il servizio della carità, come si può constatare facendo un rapido riferimento a ciascun *ordine*.

La pienezza del sacerdozio è conferita al vescovo mediante il sacramento dell'ordine nel grado episcopale, che conferisce quella «carità pastorale, la quale, a buon diritto, deve chiamarsi il vincolo della perfezione episcopale ed è come il frutto della grazia e del carattere del sacramento dell'episcopato»¹⁴. Questa carità è poi richiamata concretamente, come abbiamo già notato, dai cann. 383 e 387 per l'esercizio dell'ufficio del vescovo diocesano. Come anche nella esposizione di motivi della cost. ap. *Pastor bonus* sulla Curia romana¹⁵ viene ricordata la *diaconia* in cui consiste la potestà e l'autorità dei Vescovi, tanto più quella del Vescovo di Roma

Il presbitero partecipa alla carità pastorale dei vescovi nella misura del sacramento ricevuto che lo rende appunto collaboratore del vescovo all'interno di un presbiterio¹⁶. Ufficio presbiterale tipico è quello del parroco, e anche nella configurazione di questo ufficio, come si diceva prima, il legislatore si richiama alla carità pastorale (can. 529).

Per quanto riguarda l'ordine diaconale, il servizio della carità è il tratto costitutivo dell'ordine stesso. Il n. 21 dell'enciclica indica come prima conquista istituzionale del servizio della carità nella storia della Chiesa «quella scelta di sette uomini che fu l'inizio dell'ufficio diaconale», secondo quanto narrato dagli Atti degli Apostoli (6, 2-3. 5-6): «i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: “Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense. Cercate dunque, fratelli, tra di voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di saggezza, ai quali affideremo quest'incarico”. (...) Elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timòne, Parmenàs e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono quindi agli apostoli i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani». Conclude l'enciclica: «Con la formazione di questo consesso dei Sette, la “diaconia” — il servizio dell'amore del prossimo esercitato comunitariamente e in modo ordinato — era ormai instaurata nella struttura fondamentale della Chiesa stessa» (DCE, 21).

pueden ejercer jurisdicción en conexión con un oficio de capitalidad plena o de plena cura de almas, con el cual cooperan en su ministerio y funciones» (J. HERVADA, *Pensamientos de un canonista en la hora presente*, 2° ed., Pamplona 2004, p. 150-151).

¹⁴ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi “Apostolorum successores”*, Città del Vaticano 2004, n. 38.

¹⁵ Del 28 giugno 1988, in AAS 80 (1988) 841-930.

¹⁶ Nella descrizione dello statuto giuridico fondamentale del presbitero vi è anche un richiamo alla generosità nella destinazione dei beni a opere di carità: «I beni di cui vengono in possesso in occasione dell'esercizio di un ufficio ecclesiastico e che avanzano, dopo aver provveduto con essi al proprio onesto sostentamento e all'adempimento di tutti i doveri del proprio stato, siano da loro impiegati per il bene della Chiesa e per opere di carità» (can. 282 § 2).

Nel passo neotestamentario si scorgono anche altri principi e attuazioni organizzative interessanti che segneranno l'intera storia dell'organizzazione ecclesiastica: la "presidenzialità" dell'ufficio dei Dodici (i Vescovi); l'individuazione delle funzioni di un ufficio (per la sua erezione) e l'assegnazione delle stesse a soggetti scelti (provvista), in questo caso con intervento di fedeli non appartenenti alla gerarchia (forse un precedente delle elezioni o della presentazione), ecc.

6. Organismi per il servizio della carità ai diversi livelli dell'organizzazione ecclesiastica

Anche se, come abbiamo più volte ripetuto, il sacramento dell'ordine struttura la Chiesa, non determina però ogni possibile attribuzione di funzioni, né i rapporti organici che da tale distribuzione delle funzioni possono originarsi. Per questo motivo, la comprensione dell'organizzazione ecclesiastica nel suo insieme richiede lo studio degli uffici, degli enti e degli organi concreti cui sono stati attribuiti i diversi compiti. Elencheremo adesso i più importanti fra quelli creati per il servizio della carità.

Tralascieremo in questa parte l'approfondimento della comprensione organizzativa dei diversi livelli della Caritas (parrocchiale, diocesana, nazionale, internazionale) e della loro configurazione giuridica, perché oggetto di altri interventi. Ma anche con questa omissione, non ci sarà possibile fare riferimento a tutte le altre espressioni delle organizzazioni gerarchiche riguardanti il servizio della carità. Tuttavia vale la pena esaminare sommariamente come l'organizzazione ecclesiastica, ai diversi livelli, manifesti l'imprescindibilità del riferimento al servizio della carità come elemento strutturante della distribuzione di funzioni che è chiamata a fare, e come finalità cui mirare in ogni sua concreta espressione organica.

Per procedere con un poco di ordine, distribuiremo le diverse espressioni organizzative in riferimento ai diversi livelli costituzionali della organizzazione ecclesiastica: l'organizzazione centrale, attorno all'ufficio petrino; l'organizzazione particolare, attorno alla figura del Vescovo; e l'organizzazione sopradiocesana, relativa in qualche modo alla collegialità episcopale.

a. Manifestazioni organiche del servizio della carità nell'organizzazione centrale della Chiesa

La prima manifestazione del servizio della carità nell'organizzazione centrale della Chiesa è lo stesso ufficio del Romano Pontefice, ufficio "centrale" per eccellenza, spesso definito proprio in rapporto all'esercizio della carità. La cost. ap. *Pastor bonus*, ad esempio, riprendendo idee profondamente radicate nella tradizione cattolica, dice che il Vescovo di Roma, «presiede all'assemblea della carità, e quindi serve alla carità» (PB n. 2). Per non parlare del titolo tradizionale di *servus servorum Dei*, o anche del modo di porsi all'interno del collegio episcopale come colui che «conferma nella fede e nella carità» (PB art. 29), ecc. Tuttavia, non è questa la sede adatta per svolgere uno studio sulla configurazione dell'ufficio primaziale.¹⁷ Preferiamo rivolgere ora la nostra attenzione agli organismi vicari del Romano Pontefice, che lo servono nello svolgimento delle funzioni del suo ufficio.

Nella curia romana è stato creato il Consiglio di Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede¹⁸ che, tra le altre cose, deve essere informato «circa l'attività dell'Istituto eretto e con sede nello Stato della Città del Vaticano, allo scopo di provvedere alla custodia e all'amministrazione di capitali destinati ad opere di religione e di carità» (PB art. 25 § 2). Trattasi dell'Istituto per le opere di religione (IOR), il cui scopo è « di provvedere alla custodia e all'amministrazione dei beni mobili ed immobili trasferiti o affidati all'Istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità»¹⁹.

Tra i Dicasteri veri e propri, il Pontificio Consiglio per i Laici deve favorire la cooperazione dei laici nelle opere di carità (cfr. PB art. 133 § 2), mentre il Pontificio Consiglio «Cor Unum» esprime la sollecitudine della Chiesa Cattolica verso i bisognosi (cfr. PB art. 145) e stimola la carità dei fedeli (PB art. 146). A questo Pontificio Consiglio fa riferimento esplicito l'enciclica *Deus caritas est*, che lo descrive come «istanza della Santa Sede responsabile per l'orientamento e il coordinamento tra le organizzazioni e le attività caritative promosse dalla Chiesa cattolica» (n. 32).

L'ultimo articolo della cost. ap. *Pastor bonus* sulla Curia romana annovera tra le istituzioni collegate con la Santa Sede l'Elemosineria Apostolica, che «svolge a nome del Santo Padre il servizio di assistenza verso i poveri» (PB art. 193)²⁰.

¹⁷ Vi sono abbondanti studi in argomento, anche se non molti sottolineano il ruolo del servizio della carità nella configurazione dell'ufficio. Cfr., ad esempio, J.B. D'ONORIO, *Le pape et le gouvernement de l'Église*, Paris 1992; A. DE LA HERA, *La suprema autoridad de la Iglesia en la codificación canónica latina*, in «Ius canonicum» 33 (1993) 515-540; ecc.

¹⁸ Costituito da Giovanni Paolo II con il chirografo *Comperta habentes*, del 31 maggio 1981 (AAS 73 (1981) 545-546).

¹⁹ *Annuario Pontificio*, 2006, p. 1947.

²⁰ Vedi anche *Annuario Pontificio*, 2006, p. 1913.

Come abbiamo già detto, molte altre istituzioni occorrerebbe nominare se si volesse fare un elenco esaustivo degli organismi che esercitano il servizio della carità alle dipendenze dell'organizzazione centrale della Chiesa, e qui sarebbe molto difficile adempiere a tale elencazione. Vogliamo però far riferimento a un insieme di istituti che vanno sotto il nome di "fondazione" e che poche volte sono presi in considerazione quando si parla dell'organizzazione ecclesiastica. Uno sguardo all'*Annuario Pontificio* mostra l'attività di erezione di fondazioni con scopi più o meno caritativi negli ultimi anni: dalla "Fundacja Jana Pawla II" che «ha come obiettivo la promozione e la realizzazione di iniziative di carattere scientifico, culturale, religioso e caritativo connesse con il pontificato di Giovanni Paolo II»²¹; alla Fondazione Giovanni Paolo II per il Sahel, affidata al Pontificio Consiglio «Cor Unum», i cui «scopi primari sono la formazione di persone che lottino contro la siccità e la desertificazione ed il soccorso alle vittime della siccità nella regione saheliana»²². Dalla Fondazione "Populorum progressio", anch'essa affidata al Pontificio Consiglio «Cor Unum», che si propone «l'aiuto economico per la promozione integrale delle comunità contadine più povere dell'America Latina, siano esse indigene o di etnie miste»²³; alla Fondazione "Il buon samaritano", affidata al Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari, che cerca di «sostenere economicamente gli infermi più bisognosi, in particolare i malati di AIDS, che chiedono un gesto di amore solidale della Chiesa in favore dei più abbandonati»²⁴.

b. Manifestazioni organiche del servizio della carità nel livello particolare

Il governo della diocesi da parte del Vescovo richiede particolare attenzione all'organizzazione della carità. Il "Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi *Apostolorum successores*", del 2004, oltre a menzionare moltissime volte la necessità del servizio della carità nella missione della Chiesa, intitola a "l'esercizio della carità" uno dei paragrafi del capitolo sul "munus regendi" del vescovo diocesano. In esso dà delle indicazioni che impegnano la potestà organizzativa del vescovo in tale ambito. Il Direttorio ricorda ai Vescovi «le molteplici forme di aiuto e beneficio integrale dei poveri, degli oppressi, degli emarginati, di quanti si trovano in situazioni di indigenza e di debolezza, e che la Chiesa guarda con *amore preferenziale*» (n. 194); ribadisce «il dovere cristiano di compiere le opere di misericordia corporale e spirituale» (n. 194) e

²¹ *Annuario Pontificio*, 2006, p. 1948.

²² *Annuario Pontificio*, 2006, p. 1948.

²³ *Annuario Pontificio*, 2006, p. 1950.

²⁴ *Annuario Pontificio*, 2006, p. 1951.

la necessità di istruire, esortare e aiutare i fedeli «a praticare tutte *le opere di misericordia*, sia personalmente nelle circostanze concrete della loro vita, sia partecipando alle diverse forme organizzate di carità» (n. 195). Il Direttorio esorta anche i vescovi a creare nuove opere di carità e di assistenza, se necessarie, e ricorda che «per realizzare l'assistenza ai bisognosi in maniera efficace, il Vescovo promuova nella diocesi la *Caritas diocesana* o altre simili istituzioni che, da lui presiedute, animano il senso della carità fraterna in tutta la diocesi e promuovono la generosa partecipazione dei fedeli diocesani alle opere caritative della Chiesa particolare, in quanto manifestazione della carità cattolica» (n. 196). «Il Vescovo, allo stesso tempo, stabilirà che, per quanto possibile, in ciascuna parrocchia sia presente la *Caritas parrocchiale* che, unita a quella diocesana, si farà strumento di animazione e di sensibilizzazione e di coordinamento nella comunità parrocchiale della carità di Cristo» (n. 196). Infine, lo stesso Direttorio stabilisce l'obbligo del Vescovo di rivendicare «alla Chiesa il diritto di assistere i bisognosi e di essere presente laddove vi è qualsiasi tipo di necessità spirituale o materiale» (n. 198).

Ma oltre alle iniziative previste nei testi legislativi o destinati all'orientamento dell'azione pastorale dei Vescovi, vi sono poi infinite di realizzazioni di diverso tipo. La stessa *Deus caritas est* ne fa riferimento: «sono sorte nuove forme di attività caritativa, e ne sono riapparse di antiche con slancio rinnovato. Sono forme nelle quali si riesce spesso a costituire un felice legame tra evangelizzazione e opere di carità» (n. 30). È utile prendere in esame alcune di queste iniziative, per via di esemplificazione, in modo da poter averle presenti al momento di pensare l'organizzazione ecclesiastica al livello particolare in riferimento al servizio della carità.

L'arcidiocesi di Chicago, ad esempio, ha un ufficio denominato "Catholic Charities" che viene a svolgere i compiti tipici della Caritas diocesana, si dichiara braccio sociale della Chiesa e chiede finanziamenti con indipendenza dalla diocesi stessa²⁵. A Milano esiste un ufficio per il Coordinamento Enti Assistenziali che, per le attività di segreteria, fa riferimento alla Caritas Ambrosiana²⁶. Parigi ha un vicario episcopale per la solidarietà dal quale dipende il coordinamento dell'attività caritativa dell'arcidiocesi²⁷.

²⁵ «While Catholic Charities raises funds separately from the Archdiocese of Chicago, we serve as the social service arm of the church» (<http://www.archdiocese-chgo.org>). Tutte le pagine o i siti Internet citati in questo lavoro sono stati consultati nei mesi di marzo e aprile 2007.

²⁶ «Il Coordinamento Enti Assistenziali fa riferimento al Settore per la Missione e la Carità ed è presieduto dal Vicario del settore. Il Coordinamento ha lo scopo di raccogliere, oltre alla Caritas Ambrosiana, i più grandi enti di natura assistenziale, ecclesiali o di ispirazione cristiana, e gli organismi rappresentativi, sempre di area cattolica, dei soggetti che operano nell'ambito assistenziale, al fine di favorire, nel rispetto della autonomia e della responsabilità di ciascuno, una conoscenza, un confronto, un coordinamento della loro azione in riferimento al piano pastorale diocesano. Il

Abbondano anche nelle Chiese particolari, come nella curia romana, le fondazioni di diverso tipo che si propongono di finanziare attività rivolte al servizio della carità. Per continuare con gli esempi fatti, l'arcidiocesi di Chicago promuove la *Big Shoulder Fund* per aiutare nel compito dell'educazione dei più disagiati²⁸. Anche l'arcidiocesi di Parigi promuove la *Fondation Notre Dame* (l'arcivescovo ne è il presidente), per il finanziamento dei progetti di solidarietà, di cultura e di formazione ed educazione e come centro attorno al quale muovono diverse iniziative associative²⁹. Non è possibile avere informazioni anche sulle fondazioni non autonome che possano essere state accettate da diverse persone giuridiche pubbliche dell'ambito diocesano e che siano destinate alla realizzazione di opere di carità. Ma indubbiamente possono essere immaginate quante si vuole data la loro semplicità che il legislatore descrive in termini amplissimi come «i beni temporali comunque devoluti ad una persona giuridica pubblica, con l'onere per un ampio spazio di tempo da determinarsi dal diritto particolare, della celebrazione di Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche o altrimenti per conseguire le finalità di cui al can. 114, §2, in ragione dei redditi annui»³⁰.

All'interno della Chiesa particolare vi è poi l'organizzazione delle parrocchie. Il Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi fornisce al Vescovo dei criteri da attuare nell'esercizio della sua potestà organizzatoria in questo campo, prescrivendo ad esempio, che nella pianificazione della «struttura parrocchiale deve preoccuparsi (...) che i fedeli possano essere una vera comunità ecclesiale che (...) vive la carità attraverso le opere di misericordia corporale e spirituale (...). In particolare, occorre facilitare ai parroci e ai vicari parrocchiali (...) la sollecita presenza pastorale accanto ai fedeli, soprattutto i più bisognosi» (n. 211). Chiede anche al Vescovo di prestare attenzione alla creazione nelle parrocchie di «centri di assistenza caritativa e sociale» (n. 212). Logicamente, se già per l'organizzazione di livello diocesano risulta impossibile

compito di segreteria del Coordinamento è svolto dalla Caritas Ambrosiana» (www.chiesadimilano.it).

²⁷ Cfr. <http://catholique-paris.cef.fr/diocese/services/vicariat-solidarite.php>.

²⁸ «The mission of the Big Shoulders Fund is to provide support to the Catholic schools in the neediest areas of inner-city Chicago. 100% of the funds raised by the Big Shoulders Fund are used to support children through scholarships, special education programs, instructional equipment, much needed school facility improvements, faculty support, and operating grants» (<http://www.archdiocese-chgo.org>).

²⁹ « Créée par des chrétiens de Paris, sous l'impulsion du cardinal Jean-Marie Lustiger, la Fondation Notre Dame rassemble des moyens financiers et les met au service de projets de solidarité, de culture chrétienne et de formation-éducation. (...) Depuis sa création, en 1992, elle poursuit sa mission à travers déjà plus de 250 associations soutenues et près de 550 projets. (...) Elle est présidée par Monseigneur André Vingt-Trois, Archevêque de Paris (...) Elle est proche du diocèse de Paris (<http://www.fondation-notredame.asso.fr>).

³⁰ Sulle possibilità di questo istituto giuridico è stata pubblicata di recente la tesi dottorale in Diritto canonico di J.C. TRULLOLS DURÁN, *Naturaleza jurídica de la "fundaciones pías no autónomas"*, Roma 2007.

fare una mappa più o meno affidabile delle diverse iniziative che svolgono il servizio della carità, nelle parrocchie è ancora più difficile per la loro stessa vicinanza ai problemi e alle persone³¹. Basti qui la menzione della trascendenza che riveste il criterio caritativo nell'organizzazione di ogni parrocchia.

Il Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi ricorda anche che «l'ufficio di Vicario foraneo riveste una notevole importanza pastorale, in quanto collaboratore stretto del Vescovo nella cura pastorale dei fedeli e sollecito "fratello maggiore" dei sacerdoti della forania, soprattutto se sono malati, o in situazioni difficili» (n. 219). In effetti, uno dei connotati caratteristici di quest'ufficio è proprio il servizio della carità, in particolar modo verso i sacerdoti. In talune Chiese particolari esso può essere anche centro di imputazione di altri rapporti giuridici. Ad esempio, l'arcidiocesi di Milano prevede che la *Caritas Ambrosiana* promuova le *Caritas decanali*, oltre a quelle parrocchiali, in attuazione delle costituzioni del Sinodo diocesano³².

c. Organizzazione sopradiocesana (province, regioni, conferenze episcopali)

Nelle conferenze episcopali è frequente trovare una commissione o un ufficio destinati esplicitamente al servizio della carità. La Conferenza episcopale italiana, ad esempio, ha fra gli organi statutari una *Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute*, che anche se non ha poteri esecutivi è deputata allo studio, la promozione e la proposta di interventi negli ambiti della propria competenza³³. La *Conferencia episcopal española* ha una *Comisión episcopal de pastoral social*³⁴, come anche la *Conferencia episcopal argentina*, che ha inoltre una *Comisión episcopal para Caritas Argentina*³⁵, e gli esempi sarebbero tantissimi. La percezione da parte delle conferenze della necessità di destinare un organo della loro struttura allo studio e alla

³¹ Il Papa stesso fa riferimento alle molte iniziative dei fedeli che promuovono enti di volontariato di diversa natura. Lo stesso discorso potrebbe essere applicato alla struttura parrocchiale, particolarmente duttile e capace di adeguazione ai diversi bisogni del momento. Potrebbero essere lette in questo senso le parole del n. 30 dell'enciclica: «Un fenomeno importante del nostro tempo è il sorgere e il diffondersi di diverse forme di volontariato, che si fanno carico di una molteplicità di servizi. Vorrei qui indirizzare una particolare parola di apprezzamento e di ringraziamento a tutti coloro che partecipano in vario modo a queste attività. Tale impegno diffuso costituisce per i giovani una scuola di vita che educa alla solidarietà e alla disponibilità a dare non semplicemente qualcosa, ma se stessi».

³² «Promuove inoltre le Caritas decanali con le funzioni e la struttura previste dalla cost. 130» (<http://www.chiesadimilano.it>).

³³ I compiti generali delle Commissioni episcopali sono delineati nell'art 39 § 1 dello Statuto della CEI: «L'Assemblea Generale, per studiare e formulare la soluzione dei problemi relativi alle finalità della Conferenza di cui all'art. 3, costituisce Commissioni Episcopali con carattere di stabilità. Queste pertanto hanno compiti di studio, di proposta e di animazione; per loro natura non hanno potestà deliberativa né funzioni esecutive».

³⁴ Cfr. <http://www.conferenciaepiscopal.es/organigrama/default.htm>.

³⁵ Cfr. http://www.cea.org.ar/01-conferencia/conf_05.htm.

promozione delle materie relative al servizio della carità conferma la rilevanza organizzativa di questo criterio nella strutturazione istituzionale della Chiesa, anche in questo livello.

Nell'ambito sopradiocesano muovono anche altre istituzioni più tradizionali nella Chiesa come la provincia ecclesiastica, i sinodi particolari, ecc. Anche a queste istituzioni può essere riferito il criterio organizzativo del servizio della carità in diversi modi. Non è però facile esaminare le concrete realizzazioni senza studiare ciascun sinodo, i documenti da esso emanati, ecc.

Il Codice di diritto canonico prevede che la riunione dei Vescovi della provincia ecclesiastica stabilisca le tasse per l'esercizio della potestà esecutiva graziosa e anche le offerte da farsi in occasione dell'amministrazione dei sacramenti (cfr. can. 1264). Non possiamo qui dilungarci nell'analisi della disciplina di queste tasse e offerte, ma in essa è palese anche la presenza del criterio del servizio della carità³⁶.

7. Considerazione conclusiva

Come avevamo annunciato all'inizio del nostro intervento, non si trattava qui tanto di fare un'elencazione di tutte le istituzioni nate nella Chiesa per il servizio della carità, nemmeno di quelle che agiscono a nome della Chiesa stessa, e neppure di quelle che possono dirsi appartenere alla sua struttura organizzativa gerarchica. Abbiamo voluto, semplicemente, rilevare come il servizio della carità funga, di fatto, come fattore organizzativo importante (imprescindibile) nella Chiesa in tutti i suoi livelli, anche se spesso non viene considerato nelle trattazioni teoretiche della materia.

Occorre ancora ribadire, come fa lo stesso Benedetto XVI nella sua enciclica, che tutto questo sforzo organizzativo, tutte le istituzioni che ne derivano e l'agire di tutti gli uffici e gli organi che le fanno vivere nel mondo giuridico, non tende ad una sovrastruttura giuridica che giustifichi la propria esistenza, ma manifesta piuttosto il vero essere della Chiesa: «le organizzazioni caritative della Chiesa costituiscono (...) un suo *opus proprium*, un compito a lei congeniale, nel quale essa non collabora collateralmente, ma agisce come soggetto direttamente responsabile, facendo quello che corrisponde alla sua natura» (DCE, n. 29).

³⁶ Si pensi alle previsioni di esenzione dalla tassa o di amministrazione dei sacramenti in mancanza di offerta, specialmente pensate in favore dei più poveri: cfr. can. 945 § 2. In relazione alla concessione di grazie, cfr. anche la comunicazione a questo convegno del prof. J. CANOSA, *L'elargizione delle grazie: carità e giustizia nell'attività ecclesiale di governo*.

Dalla pubblicazione della *Deus caritas est* in poi nessun trattato di organizzazione ecclesiastica, di diritto costituzionale della Chiesa o di diritto del Popolo di Dio, potrà fare a meno di prendere in considerazione il servizio della carità, alla stregua di quanto già si fa di solito con gli altri beni tipici della *communio*, e cioè la Parola e i Sacramenti.